

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3578

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

GIANNONE, CRISTINA

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Presentata il 27 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole superare la consuetudine di assegnare automaticamente ai figli il cognome paterno, garantendo il diritto paritario fra uomo e donna di scegliere quale cognome dare alle generazioni future.

Nell'attuale ordinamento, come risultante dalle pronunce della Corte costituzionale, è possibile affiancare il cognome materno a quello del padre se entrambi i genitori sono d'accordo, attraverso una procedura amministrativa stabilita dal Ministero dell'interno, tuttavia il cognome materno deve essere posto per secondo, e in caso di disaccordo, continua a prevalere l'attribuzione del solo cognome paterno.

Deve osservarsi che l'ordinamento italiano non contiene norme che disciplinano espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo. La trasmissione obbliga-

toria ed esclusiva del cognome paterno discende quindi dalla lettura sistematica delle norme relative al cognome (articoli 237, 262 e 299 del codice civile e articoli 33 e 34 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). Si tratta di un assetto normativo dall'evidente carattere discriminatorio. Già con la sentenza n. 61 del 2006 la Corte costituzionale aveva affermato che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Successivamente l'incostituzionalità della regola del patronimico è stata

quindi affermata con la sentenza n. 286 del 2016 nella quale la Corte, nell'affermare la necessità di ristabilire il principio della parità dei genitori, ha stabilito l'illegittimità delle norme vigenti nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita o dell'adozione, anche il cognome materno, pur prendendo atto che, in via temporanea, « in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità », in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno.

La presente proposta di legge intende quindi introdurre quella disciplina organica della materia auspicata dalla Corte. In particolare, all'articolo 1, rubricato « Norme in materia di cognome dei coniugi », si prevede una nuova formulazione dell'articolo 143-*bis* del codice civile stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome e ha diritto di trasmetterlo al proprio figlio. Vengono inoltre abrogati l'articolo 156-*bis* del codice civile e il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

L'articolo 2 invece introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato « Cognome del figlio nato nel matrimonio ». Secondo tale nuova disposizione è possibile che i coniugi attribuiscono al figlio il cognome di uno o di entrambi i genitori, affiancati secondo l'ordine scelto di comune accordo, per un massimo di un cognome per genitore. La novità normativa riguarda il caso di mancato accordo, poiché in tale ipotesi l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome della madre, seguito da quello del padre ove questi vi acconsenta. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

L'articolo 3 disciplina il cognome del figlio nato fuori del matrimonio, prevedendo una nuova formulazione dell'articolo 262 del codice civile. Il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. In caso sia riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le dispo-

sizioni dell'articolo 143-*quater*. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto quattordici anni di età.

L'articolo 4 modifica gli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato, che assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Anche qui si applica il principio di attribuzione del cognome materno quando l'adozione è compiuta da coniugi, che possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*, ma in caso di mancato accordo, il cognome attribuito è quello della madre.

L'articolo 5, rubricato « Cognome del figlio maggiorenne », prevede che il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome materno o il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome dell'altro genitore con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. In questo caso, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 riguarda modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile.

L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6.

L'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Norme in materia di cognome dei coniugi)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 143-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 143-bis. — *(Cognome dei coniugi)* — Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e ha diritto di trasmetterlo ai propri figli »;

b) l'articolo 156-bis è abrogato.

2. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:

« Art. 143-quater. — *(Cognome del figlio nato nel matrimonio)* — Al figlio di genitori coniugati è attribuito, all'atto della dichiarazione di nascita, il cognome di uno o di entrambi i genitori, secondo la loro volontà, secondo l'ordine scelto di comune accordo. Nel caso in cui il genitore abbia un doppio cognome, indica quale dei due cognomi deve essere attribuito al figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio è attribuito dall'ufficiale dello stato civile il cognome della madre, seguito da quello del padre ove questi vi acconsenta.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può tra-

smetterne al proprio figlio soltanto uno a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. — *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)* — Il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. In caso sia riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questi si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. — *(Cognome dell'adottato)* — L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire all'adottato ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome attribuito è quello della madre ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni degli articoli 143-*quater* e 299 del codice civile ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome materno o il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome dell'altro genitore con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie

per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 oltre che alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6.

3. Il genitore del figlio minore nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minore qualora abbia compiuto il dodicesimo anno di età.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



18PDL0185270